

CONTRATTO D'APPALTO

PROGETTO

PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI AD ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SETTORI TERRITORIO E GESTIONE SITI NATURA 2000 E ALL'UFFICIO MAB DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA TICINO VAL GRANDE VERBANO NELLA GESTIONE DEL TASK 1.4 DEL WP1 DEL PROGETTO INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 VISTA TICINO - VERSO IL CONTRATTO DI FIUME PER UNA GESTIONE INTEGRATA ITALO-SVIZZERA DEL TICINO - CUP C81G24000130006

DATI APPALTO

Codice Identificativo Gara (CIG)

Contratto

A corpo

TOTALE A BASE D'ASTA

€ 30.000 (IVA e ogni altro onere incluso)

IMPORTO CONTRATTUALE

€ ***** oltre IVA

Il Responsabile Unico del Progetto
Valentina Parco

TRA

- Parco lombardo della valle del Ticino, con sede in via Isonzo n. 1, Pontevecchio di Magenta, rappresentato nel presente atto da Valentina Parco, Responsabile U.O.9, nata a Bollate il 21.09.1973, domiciliato per la carica in Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI), di seguito denominato anche “Committente” o “Stazione Appaltante”;
- *****, residente in *****, C.F. ***; P.IVA **** di seguito denominato “Appaltatore”;

PREMESSO

- che in seguito a manifestazione d’interesse, la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno predisporre un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. 36/2023, per incarico di attività di supporto ai Settori Territorio e Gestione Siti Natura 2000 e all’ufficio MAB della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano nella gestione del Task 1.4 del WP1 del progetto INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 VISTA TICINO - VERSO IL CONTRATTO DI FIUME PER UNA GESTIONE INTEGRATA ITALO-SVIZZERA DEL TICINO - CUP C81G24000130006;
- che in data **** è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel;
- che, entro il termine di presentazione fissato dalla richiesta di preventivo per le ore **** del giorno ***, sono pervenuti a mezzo piattaforma Sintel n. *** preventivi;
- che, all’esito della valutazione dei preventivi citati, con determinazione n. ***, del ****, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva a *****, per un importo pari a *****, oltre I.V.A. e oneri se dovuti;
- che il possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del d. lgs. 36/2016 è stato verificato positivamente;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse narrative, la documentazione posta a base dell’affidamento, ancorché non materialmente allegati ai soli fini della registrazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

Il Committente Parco Lombardo della Valle del Ticino affida all’Appaltatore, che accetta, l’incarico avente ad oggetto il servizio di attività di supporto ai Settori Territorio e Gestione Siti Natura 2000 e all’ufficio MAB della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano nella gestione del Task 1.4 del WP1 del progetto INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA 2021-2027 VISTA TICINO.

L’incarico si compone delle seguenti attività:

- a) Supporto al personale del Parco nella promozione di sinergie e creazione di reti informative e di scambio tra la Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano, le Riserve aderenti al Protocollo di Intesa per il Po (RB Monviso, Collina Po, Po Grande, Delta Po) e le altre Riserve interessate da Contratti di Fiume già attivi o in itinere;

- b) Raccolta documentazione sulle tematiche di progetto (resilienza alla crisi climatica, tutela e utilizzo razionale delle risorse idriche, funzionalità ecosistemica del bacino).
- c) Supporto generale volto all'avanzamento delle iniziative previste e predisposizione della documentazione richiesta dal Tavolo di lavoro del progetto INTERREG;
- d) Supporto alle attività di rendicontazione che il Parco deve effettuare in qualità di partner di progetto e nella redazione di reportistica di stato di avanzamento e monitoraggio;
- e) Supporto nell'organizzazione di incontri di coinvolgimento/tavoli di lavoro degli stakeholder individuati insieme all'Ente Parco e alla Riserva della Biosfera;
- f) Gestione, implementazione e aggiornamento canali social e media della Riserva della Biosfera (facebook, sito web, youtube, newsletter...) con sviluppo di contenuti mediatici inerenti le attività realizzate nell'ambito del Task 1.4 del progetto INTERREG VISTA TICINO, al fine di incrementare la conoscenza dello stesso e delle attività della Riserva coerenti con gli obiettivi del progetto;
- g) Predisposizione comunicati stampa sulle attività di progetto che coinvolgono la Riserva.

Le attività sopra riportate dovranno essere realizzate a supporto e sotto il coordinamento della commitment, secondo calendari e piani di lavoro concordati. Il soggetto appaltatore dovrà pertanto attenersi alle direttive e indicazioni fornite, pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico. Nell'espletamento dell'incarico il soggetto appaltatore dovrà comunque garantire la disponibilità a partecipare a periodici incontri (settimanali), in presenza presso la sede del Parco del Ticino e da remoto, per riunioni tecniche, di coordinamento e lavoro congiunto con lo staff dell'Ente.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 3 – Importo dell'appalto

Il compenso per le prestazioni derivanti dal presente disciplinare viene stabilito in € **** (euro ***) IVA esclusa, corrispondenti a € ***** IVA inclusa.

L'appalto viene affidato e accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti posti a base dell'affidamento che l'appaltatore dichiara di conoscere.

Il contratto è stipulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e non potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità del servizio.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: ****.

Art. 4 – Durata e penali

Il contratto avrà decorrenza dalla data di firma del presente disciplinare e durata fino al 31/12/2026 e comunque entro e non oltre il termine del progetto, salvo eventuali proroghe.

Il pagamento sarà effettuato sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, come di seguito definito:

- Report intermedio delle attività svolte dopo 4 mesi dalla data di affidamento;
- Report finale delle attività svolte al termine dell'incarico;

In caso di mancato rispetto dei termini concordati tra le parti, salvo i casi di forza maggiore, non imputabili all'Appaltatore, il Committente si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera pari al 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. La penale non potrà, in ogni caso, risultare superiore al 10% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno patito dal Committente.

Art. 5 – Pagamenti

Il Committente provvederà ai pagamenti a 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore, secondo le seguenti modalità:

- 50 % a 30 giorni dalla data della fattura, alla consegna del report intermedio;
- 50 % a 30 giorni dalla data della fattura, a seguito del completamento delle attività di cui all'art. 2) e della consegna del report conclusivo.

Ciascuna fattura dovrà riportare il codice CIG e gli estremi dell'atto di affidamento dell'incarico.

Il Committente procederà, prima del pagamento, alla verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore o all'ottenimento di documento equivalente di autocertificazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., gli estremi dei conti corrente bancari che dovranno essere utilizzati dal Committente per effettuare i pagamenti delle spettanze relative al presente disciplinare, nonché le generalità dei soggetti abilitati ad operare sui detti conti corrente. Si riportano gli estremi del conto corrente che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti e i dati dei soggetti abilitati ad operarvi:

conto corrente acceso presso _____ avente codice IBAN _____ su cui sono abilitati ad operare: _____;

Art. 6 – Revisione dei prezzi

I prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

Ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 36/2023, è possibile richiedere una variazione dei prezzi solo nel caso in cui vi è un aumento o diminuzione del costo della fornitura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo. In tal caso la stazione appaltante liquiderà all'appaltatore l'80 per cento della percentuale di aumento superiore al 5 per cento.

Qualsiasi variazione dei prezzi potrà avvenire solo in seguito di comprovate variazioni della normativa di riferimento sia legislativa che tecnica. L'appaltatore dovrà fornire prova alla stazione appaltante delle variazioni delle disposizioni di legge in vigore.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

Art. 7 – Sospensione del servizio

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione:

- a) delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio,
- b) dello stato di avanzamento del servizio,
- c) delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta;
- d) delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i servizi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri;

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Quando successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del servizio; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei servizi; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile unico del progetto ne dà avviso all'ANAC.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del d. lgs. 36/2023, l'appaltatore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 del d. lgs. 36/2023, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del d. lgs. 36/2023.

Art. 8 – Modifica del contratto

Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 120 del codice dei contratti.

Saranno dovute all'Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche determinate da nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove normative emanate dopo l'avvio della fornitura o per le varianti o aggiunte che il Parco ritenga opportuno introdurre, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 14 del codice degli appalti al 10 per cento del valore iniziale del contratto.

È possibile, altresì, modificare il contratto senza ricorrere a una nuova procedura quando:

- a) la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale:

- I. risultati impraticabili per motivi economici o tecnici;
 - II. comportamenti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi
- b) sono sopravvenute modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante
- c) un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
- I. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
 - II. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
 - III. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Nei casi di cui al comma 3 del precedente articolo il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 120, c. 9 del d. lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Parco può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei Contratti;
- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d. la stazione appaltante venga a conoscenza del verificarsi, in capo all'appaltatore, di una delle ipotesi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del d. lgs. 36/2023;

e. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

f. sia intervenuta nei confronti dell'Appaltatore la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

g. sia intervenuto nei confronti dell'appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei Contratti.

h. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Il Committente si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi, il Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti all'Appaltatore e può, altresì, sospendere i pagamenti relativi.

In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione della fornitura.

Per quanto non espresso nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni dell'art. 122 del Codice dei Contratti.

Art. 10 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 11 – Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente disciplinare, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 12 – In caso di grave ritardo e/o di negligenza grave nella condotta dell'incarico conferito o comunque di inadempienza anche parziale, il Committente avrà facoltà, previa diffida scritta, di risolvere il presente

disciplinare mediante comunicazione all'Appaltatore e con facoltà di esigere il pagamento di una penale pari al decimo dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento per ulteriore danno.

Il presente disciplinare si risolve di diritto, mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il Committente dichiari di valersi della presente clausola, avuta conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi di seguito indicate:

1. Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'affidamento e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
2. Ottenimento per due volte consecutive di un certificato DURC negativo;
3. Inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente disciplinare;
4. Ritardi o inadempienze nello svolgimento delle prestazioni tali da non consentire il raggiungimento, entro i termini necessari, degli obiettivi ed interessi connessi al contratto stesso;
5. Irregolarità, frodi o negligenze in generale;
6. Conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023;
7. Inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;

Art. 13 – Spese contrattuali e trattamento fiscale

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

Art. 14 – Privacy

PARCO TICINO è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR.

Art. 15 - Sottoscrizione digitale

Il presente disciplinare viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

Magenta, ****

IL COMMITTENTE
(_____)
L'APPALTATORE
(_____)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.